



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**  
***Servizio viabilità***

Ordinanza N° 696

Prot. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE IN  
VIA VECCHIA PENTIMELE DAL CIVICO 19 AL CIVICO 23 DALLE ORE  
08:00 ALLE ORE 17:00 NEI GIORNI DAL 23/09/2024 AL 25/09/2024**

**IL DIRIGENTE**

Vista la richiesta pervenuta in data 19-09-2024 e assunta al nostro protocollo con il n° 226471 inviata dal signor Nicola Tomasello P.E.C. [n.tomassel@stradeanas.it](mailto:n.tomassel@stradeanas.it), in qualità di Capo Centro Autostrada A2 – Reggio Calabria della ditta A.N.A.S. s.p.a. con sede legale in contrada Liguri – Cosenza e con la quale si chiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione lungo la via Vecchia Pentimele (lato mare) dal civico 19 al civico 23 per la durata di giorni 3 (tre) a partire dal giorno 23/09/2024 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per i lavori di disgaggio parti ammalorate cordoli viadotto "raccordo al porto – S.S. 740";

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE**

- in via Vecchia Pentimele, nel tratto compreso tra il civico 19 e il civico 23, per la durata di giorni 3 (tre) a partire dal giorno 23/09/2024 fino al giorno 25/09/2024

**dalle ore 08:00 alle ore 17:00**

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta richiedente

La ditta richiedente, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta richiedente dovrà apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: [polizia\\_municipale@pec.reggiocal.it](mailto:polizia_municipale@pec.reggiocal.it), la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 20/09/2024

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Domenico Scalo

---



**Il Dirigente**

Col. Dott. Salvatore Zucco

---

